

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 27 settembre 2018

Sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti:

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

- all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite", alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

- tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera *n*), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, alla lettera *p*) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea.

- l'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
S E D E

particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

- l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

considerato, infine, che:

- al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari;

- in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea a: dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole", al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

- ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge in esame, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un dialogo con le competenti Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge. Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime:

- parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, "anche in deroga alle normative vigenti", senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- parere non ostativo sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Sabrina Ricciardi